

Francesco ambasciatore di Capodistria, gliene replicò l'ingiunzione, comandando in pari tempo al proprio capitano di procurarne la libertà anche colla forza, e di punire il Greifenberg se non volesse obbedire.

Data in *Grammis* (?).

**384.** — (1323), ind. VII, Settembre 19. — c. 141 (140) t.<sup>o</sup> — Ugolino Giustini conti, e i giudici di Zara al doge. Inviarono ambasciatori al bano Nicolò presso Knin. Questi delegò due suoi nobili a guarentire che, venendo verso Zara, non darebbe danni. Avendo gli ambasciatori, nel promettergli *servicium*, riservato la fedeltà a Venezia, acconsenti alla riserva. Andò a Spalatro ed ora viaggia verso Vrana. Zara gli destinò due altri ambasciatori a protezione del distretto, essendovi grande scarsezza di pane.

V. LIUBIĆ, *op. cit.*, I, 342.

**385.** — s. d., (1323, Settembre?). — c. 145 (144). — Gaddo Maggiolino dichiara (in italiano) che, in seguito al contratto n. 382, ebbe incarico dai compratori del grano di ordinare a Marino Marini di portarlo a Genova. Ciò seguì il 25 Settembre 1323, a stile pisano, nel mare dell'Elba; ma il 26, trovandosi la nave nelle acque di Piombino, fu sorpresa da due galee pisane e costretta a recarsi a Porto Pisano. — Griffio e Chelo Sardo e Puccio Talento sottoscrivono la dichiarazione.

Segue nota che, il 24 Marzo dell' ind. VII, l'atto n. 382 e il presente furono collazionati coll'originale dallo scrivano Bonincontro.

**386.** — (1323), Ottobre 2. — c. 142 (141) t.<sup>o</sup> — Lodovico re de' romani al doge, *suo et imperii fideli*. Farà fare processo circa la spoliazione e cattura di veneziani denunziategli dal doge, e procurerà che siano risarciti i danni.

Data a Monaco, a. 5 del regno (*VI non. Oct.*).

**387.** — (1323), Ottobre 12. — c. 141 (140) t.<sup>o</sup> — Risposta del doge a Tomaso di Gaulello e Piacentino di Montemartino ambasciatori del comune di Treviso. Venezia non è tenuta a nominare per sua parte un giudice (arbitro) nella lite mossa da Battifolle del fu Serravalle da Camino circa sentenza pronunziata dai giudici del *proprio*, essendo così il da Camino che sua moglie soggetti alla giurisdizione di quel tribunale, come cittadini veneziani.

V. MINOTTO, *Doc. ad Belunum ecc.*, II, 5.

**388.** — (1323), Ottobre 21. — c. 144 (143). — In seguito a quanto esposesi al n. 357, il doge e i suoi consiglieri ingiungono ai provveditori di comune di esaminare se quelli *de ca Zovene* siano cittadini veneti di Accon.

I provveditori Tomaso Barbarigo, Bisino Contarini e Iacopo Gradenigo dichiarano non essere ciò di loro competenza (v. n. 389).

**389.** — (1323), Novembre 10. — c. 144 (143). — Il doge e il suo consiglio in-